

Pubblicato il 16/06/2021

**N. 00935/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00045/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2021, proposto da Svs Gestione Servizi S.r.l., Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti 20;

*contro*

Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Coob – Consorzio Cooperative Sociali per L'Inclusione Lavorativa Società Cooperativa Sociale rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento:*

della determinazione n. 8282, in data 10.12.2020, del Comune di Livorno, Sezioni Territoriali di Prossimità Sicurezza Urbana e Mobilità e Tutela Animale – Polizia Municipale, a firma del Dirigente e recante quale oggetto “aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi per la gestione del canile del Comune di Livorno, del servizio di cattura dei cani vaganti, cani e gatti feriti e pronto soccorso veterinario (CIG 812192153C) e contestuale accertamento di economia”, aggiudicazione in particolare avvenuta a favore del Consorzio sopra indicato come controinteressato (COOB) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ivi compresi, per quanto occorrer possa, del verbale del Seggio di Gara con inizio 6.5.2020 nella parte in cui si dà atto di procedere “all'estrazione a sorte del Presidente e dei membri della Commissione giudicatrice tra soggetti in possesso di specifiche professionalità nel settore oggetto dell'appalto” e del provvedimento, ancorché non cognito, di formazione di tale Commissione nonché delle determinazioni nn. 2602 del 12.5.2020 e n. 2702 del 15.5.2020, a firma del Dirigente del Comune di Livorno, Sezioni Territoriali di Prossimità Sicurezza Urbana e Mobilità e Tutela Animale – Polizia Municipale, di nomina della detta Commissione di gara, ed inoltre di tutti i verbali dei lavori approvati dalla stessa Commissione di gara (28.5.2020, di valutazione delle offerte tecniche; in prosecuzione 4.6.2020, di valutazione delle offerte economiche e formazione della graduatoria tra i concorrenti; in prosecuzione 9.6.2020, di proposizione di aggiudicazione della gara al Consorzio COOB) considerati parte integrante della predetta, impugnata, determinazione n. 8282/10.12.2020, e dunque per l'annullamento dell'intera procedura di gara (anche ai fini di una chance di partecipazione a nuova gara) con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove nelle more, in denegata ipotesi, stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Livorno e di Coob – Consorzio Cooperative Sociali per L'Inclusione Lavorativa Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La Svs Gestione Servizi S.r.l., premesso di aver partecipato alla procedura competitiva indetta dal Comune di Livorno per l'affidamento dell'appalto di servizi per la gestione del canile comunale, servizio di cattura dei cani vaganti, cani e gatti feriti e pronto soccorso veterina, impugna la aggiudicazione dello stesso al Consorzio Coob.

Fondata ed assorbente è la seconda censura con la quale la ricorrente si duole del fatto che la commissione avrebbe attribuito i punteggi alle offerte tecniche presentate dai partecipanti procedendo attraverso una loro comparazione anziché pesando in assoluto le stesse alla luce dei criteri di valutazione prestabiliti.

Corretta appare la osservazione della ricorrente secondo cui la lex specialis, prevedendo che il punteggio avrebbe dapprima dovuto essere assegnato da parte di ogni commissario in relazione a ciascuno degli elementi qualitativi previamente determinati, per poi giungere alla determinazione delle medie, ha logicamente escluso che il collegio valutatore potesse procedere ad un confronto comparativo, essendo, come chiarito dalle linee guida ANAC n. 2, tale metodo alternativo rispetto a quello del cd. confronto a coppie che, a differenza del primo, non consiste in una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto ad uno standard ideale, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti confronti a due.

Discostandosi dalla legge di gara la commissione ha invece espresso la sue preferenze attraverso un apprezzamento relativo della offerta presentata dal

Consorzio Coob rispetto a quelle delle concorrenti ritenendola “maggiormente dettagliata”, “migliore”, “maggiormente articolata” etc.

Non convincono il Collegio le argomentazioni delle parti resistenti secondo le quali l'osservanza della lex specialis sarebbe testimoniata dalla tabella allegata ai verbali della commissione che reca il peso assegnato da ciascun commissario ai singoli elementi delle offerte presentate.

Tale dato ha, invero, non una valenza decisiva in quanto dalle motivazioni con cui la commissione ha ritenuto di corredare le valutazioni emerge chiaramente che le stesse sono state attribuite secondo una logica comparativa e non atomistica in contrasto con il dettato del disciplinare di gara.

E, contrariamente a quanto asserisce la difesa del comune, le predette motivazioni lungi dall'essere prive di rilievo sono invece rivelatrici della deviazione in cui è incorso il collegio valutatore.

L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento delle restanti censure che investono la composizione della commissione e il peso dei punteggi assegnati dal momento che, in esecuzione del giudicato, la valutazione delle offerte dovrà essere nuovamente effettuata da parte di una nuova commissione.

Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le parti resistenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Manfredo Atzeni**

IL SEGRETARIO